

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3333**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori COZZOLINO, DEMASI e ULIVI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MARZO 2005**

---

Disposizioni a favore di alcune zone della provincia di  
Salerno danneggiate dagli eventi calamitosi avvenuti il  
25, 26 e 27 dicembre 2004

---

ONOREVOLI SENATORI. - La gravissima ondata di maltempo che ha colpito tutta l'Italia, determinando danni ingentissimi sul territorio nazionale, ha imperversato in modo particolarmente violento sulla provincia di Salerno nei giorni 25, 26 e 27 dicembre 2004.

Una spaventosa tempesta ha flagellato tutto l'Agro sarnese-nocerino con straripamento dei corsi d'acqua superficiali ed allagamenti. Il pericolo alle vite umane e ancor più la distruzione del tessuto economico già precario, costituito soprattutto dal comparto agricolo, sono dati acquisiti e palesemente rilevabili.

Questa parte della provincia di Salerno, già tristemente famosa per gli altissimi tassi di inquinamento ambientale e di disoccupazione endemica, soffre oggi per altre rovine causate da eventi legati a calamità naturali. Si rende quindi necessario l'intervento dello Stato per risollevare le condizioni delle popolazioni così duramente provate.

Danni gravissimi sono stati subiti, particolarmente, dalle città di Scafati e di Angri, a causa della rottura degli argini del fiume Sarno, con allagamenti in Via Longola e in Via Terze. I raccolti sono stati distrutti e moltissime coltivazioni, oltre agli insediamenti produttivi, sono state invase dalle acque putride del Sarno e dei suoi canali.

Per i motivi esposti, si ravvisa la necessità e l'urgenza del riconoscimento dello stato di calamità naturale per assicurare il necessario intervento a sostegno di moltissimi cittadini, dell'agricoltura e delle strutture produttive.

Il presente disegno di legge contiene disposizioni per assicurare senza disparità di trattamenti un intervento omogeneo e concreto nei confronti di tutte le zone colpite. Un mancato intervento rappresenterebbe un ulteriore motivo di peggioramento contro lo sviluppo economico di una parte importante del Mezzogiorno già mortificato dall'assenza di interventi ordinari (quindi anche di prevenzione) e senza l'intervento straordinario richiesto da questa dolorosa e straordinaria situazione.

Giova, allo scopo, ricordare che la legge 13 maggio 1985, n. 198, recante: «Interventi per i danni causati dalle eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985. Nuova disciplina per la riscossione agevolata dei contributi agricoli di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590», all'articolo 9, prevede la concessione e l'erogazione di contributi in conto interessi, alle zone colpite da eventi calamitosi, secondo le norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Con il presente disegno di legge si richiede la concessione di contributi in «conto interessi» alle imprese agricole, artigiane, commerciali, turistiche, industriali, balneari e ai cantieri, ed a tutti i cittadini danneggiati dalle calamità naturali e dalle avversità atmosferiche sia nella incolumità fisica che nelle loro attività produttive.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

*(Stato di calamità naturale)*

1. Si dichiara lo stato di calamità naturale nel territorio dell'Agro Sarnese-Nocerino in seguito agli eventi verificatisi nei giorni 25, 26 e 27 dicembre 2004.

## Art. 2.

*(Soggetti beneficiari)*

1. Sono ammissibili al contributo in conto interessi di cui all'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198, e successive modificazioni, i cittadini proprietari di beni o di imprese danneggiate e le imprese individuali e sociali, agricole, industriali, commerciali, artigiane, alberghiere e turistiche che risultino danneggiate dalla calamità naturale e dalle avversità verificatesi nei giorni 25, 26 e 27 dicembre 2004.

## Art. 3.

*(Spese agevolabili e valutazione dei danni)*

1. Sono ammissibili al contributo di cui all'articolo 2 le spese sostenute per danni alle civili abitazioni, ai fondi agricoli, ad attrezzature, macchinari, opere murarie, scorte finalizzate alla riattivazione, riparazione, ricostruzione degli impianti danneggiati o distrutti. Le spese sostenute per le scorte sono ammesse al contributo in una percentuale non superiore al 30 per cento dei restanti investimenti. L'ammissione alla erogazione dei contributi è condizionata alla perizia giurata, redatta da tecnici iscritti ad albi o

elenchi professionali tenuti dallo Stato o da enti pubblici, con l'indicazione analitica dei danni subiti e la corrispondente valutazione e quantificazione del loro ammontare.

Art. 4.

*(Finanziamenti e contributi)*

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, gli istituti di credito a medio termine di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, possono concedere finanziamenti agevolati ad un tasso pari al 25 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero dell'economia e delle finanze a norma dell'articolo 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976, vigente alla data di stipulazione del contratto.

2. La misura dei finanziamenti di cui al comma 1 non può superare l'ammontare del danno determinato ai sensi dell'articolo 3. La durata dei finanziamenti è fissata in cinque anni, comprensivi dei periodi di utilizzo e preammortamento non superiori a diciotto mesi.

3. Al fine di porre gli istituti di credito a medio termine in condizione di applicare il tasso di interesse di cui al comma 1, il Ministro delle attività produttive concede con proprio decreto agli istituti stessi un contributo semestrale, posticipato, costante, commisurato alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento vigente alla data di stipulazione del contratto di finanziamento e la rata di ammortamento calcolata al tasso agevolato pari al 25 per cento del tasso di riferimento medesimo. Per i periodi di utilizzo e preammortamento e fino all'inizio dell'ammortamento, il contributo è commisurato alla differenza tra il tasso di riferimento ed il tasso agevolato, come definiti al primo periodo.

## Art. 5.

*(Domanda di concessione e procedura)*

1. La domanda di finanziamento agevolato deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'istituto di credito, entro centoventi giorni dalla ricezione della domanda di finanziamento e dopo aver deliberato il finanziamento stesso, trasmette al Ministro delle attività produttive istanza di concessione del contributo in conto interessi, inviando la relativa documentazione. Ogni istanza di concessione del contributo è relativa ad un singolo intervento.

2. Il contributo in conto interessi è liquidato con decreto del Ministro delle attività produttive, su richiesta dell'istituto di credito, a fronte dell'integrale realizzazione degli investimenti e della erogazione a saldo del finanziamento.

3. I contratti di finanziamento a tasso ordinario stipulati dagli istituti di cui all'articolo 4 per le finalità di cui all'articolo 3 possono essere modificati con appositi atti notori, per il conseguimento delle agevolazioni previste. Per tali operazioni il contributo può essere concesso a valere sul debito residuo esistente alla data dell'atto modificato.

## Art. 6.

*(Divieto di cumulo  
e restituzione del contributo)*

1. Il contributo non è cumulabile con altre provvidenze disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da enti pubblici per lo stesso titolo.

2. Il contributo indebitamente percepito deve essere restituito maggiorato di un interesse pari al costo di provvista fissato dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presi-

dente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Art. 7.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro per il triennio 2005-2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

*(Disposizioni finali)*

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e le relative procedure, purché compatibili con l'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198, e successive modificazioni.



